



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.3.2023
COM(2023) 127 final

ANNEXES 1 to 7

ALLEGATI

della

proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione

{SEC(2023) 350 final} - {SWD(2023) 128 final} - {SWD(2023) 129 final}

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DAGLI STATI MEMBRI

PARTE A1: SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA

- (1) Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

- (2) La patente si compone di due facciate ed è conforme al modello di cui alla figura 1.

Facciata 1

Facciata 2

1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Data del rilascio, 4b. Data di scadenza, 4c. Rilasciata da, 5. Numero della patente, 10. Valida dal, 11. Valida fino al, 12. Codici

Figura 1: modello di patente di guida UE

- (3) Nella patente figurano le informazioni specificate nella parte D come indicato di seguito.

La facciata 1 contiene:

- (a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- (b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
- (c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da 12 stelle gialle, come precisato nella parte D, punto 1;
- (d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata (campi da 1 a 9) di cui alla parte D, punto 3;
- (e) la dicitura "modello UE" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente, come precisato nella parte D, punto 2.

La facciata 2 contiene:

- (f) le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata (campi da 9 a 12) di cui alla parte D, punto 4;
- (g) le informazioni specifiche relative alla gestione della patente (campi da 13 a 14), di cui alla parte D, punto 5;
- (h) la spiegazione dei seguenti campi numerati che figurano sulle facciate 1 e 2 della patente: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 e 12.

Lo Stato membro che desidera redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microchip o un altro dispositivo informatizzato equivalente o per potervi eventualmente stampare un codice QR.

I colori di riferimento sono i seguenti:

- blu: Pantone Reflex Blue;
- giallo: Pantone Yellow.

(4) Disposizioni particolari

(a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

(b) Gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

(c) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per i campi da 9 a 12 sulla facciata 2.

PARTE A2: SPECIFICHE ANTIFALSIFICAZIONE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA

(1) La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

(a) produzione di schede false: attraverso la creazione di un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

- (b) contraffazione: attraverso la modifica delle proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
- (2) La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nella procedura di domanda, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
- (3) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):
 - (a) schede insensibili ai raggi UV;
 - (b) fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
 - (c) elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
 - (d) incisione laser;
 - (e) nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
- (4) Inoltre il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso di almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):
 - (a) inchiostri a variazione cromatica*;
 - (b) inchiostro termocromatico*;
 - (c) ologrammi su misura*;
 - (d) immagini variabili incise al laser*;
 - (e) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
 - (f) stampa iridescente;
 - (g) filigrana digitale sullo sfondo;
 - (h) pigmenti infrarossi o fosforescenti;
 - (i) caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto*.
- (5) Gli Stati membri possono introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di norma le tecniche contrassegnate da un asterisco sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità del documento senza utilizzare alcun sistema particolare.

PARTE B: SPECIFICHE RELATIVE AL MICROCHIP INSERITO NELLA PATENTE DI GUIDA FISICA

- (1) Il microchip e i dati contenuti nel microchip, comprese le informazioni supplementari previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro in materia di patenti di guida, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte B1.
- (2) Nella parte B2 sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.
- (3) Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui alla parte B3.
- (4) Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all'omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità dei punti da 1 a 3, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.
- (5) All'occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla presente parte, uno Stato membro può ritirare l'omologazione UE da esso rilasciata.
- (6) I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nella parte B4.
- (7) La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.
La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.
- (8) I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.
- (9) Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme alla presente parte dell'allegato I, ne informa la Commissione. Lo Stato membro indica il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e descrive la non conformità. La Commissione informa senza indebito ritardo tutti gli altri Stati membri di quanto le è stato comunicato in base al presente punto.
- (10) Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.

PARTE B1: requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip

I requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip illustrati nel presente allegato si basano su norme internazionali, in particolare le norme della serie ISO/IEC 18013. Essi contemplano i seguenti aspetti:

- (a) le specifiche del microchip e la struttura logica dei dati del microchip;
- (b) le specifiche dei dati armonizzati e supplementari da memorizzare;
- (c) le specifiche relative ai meccanismi di protezione dei dati per i dati memorizzati in formato digitale nel microchip.

1. ABBREVIAZIONI

Abbreviazione	Significato
AID	Identificatore di applicazione (<i>Application Identifier</i>)
BAP	Protezione d'accesso di base (<i>Basic Access Protection</i>)
DG	Gruppo di dati (<i>Data Group</i>)
EAL 4+	Livello 4 aumentato di garanzia della valutazione (<i>Evaluation Assurance Level 4 Augmented</i>)
EF	File elementare (<i>Elementary File</i>)
EFID	Identificatore del file elementare (<i>Elementary File Identifier</i>)
eMRTD	Documenti di viaggio a lettura ottica (<i>Machine Readable Travel Documents</i>)
ICC	Carta a circuito integrato (<i>Integrated Circuit Card</i>)
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (<i>International Standard Organisation</i>)
LDS	Struttura logica dei dati (<i>Logical Data Structure</i>)
PICC	Carta di prossimità a circuito integrato (<i>Proximity Integrated Circuit Card</i>)
PIX	Estensione dell'identificatore di applicazione esclusivo (<i>Proprietary Application Identifier Extension</i>)
RID	Identificatore di applicazione registrato

	<i>(Registered Application Identifier)</i>
SOd	Oggetto di sicurezza del documento (<i>Document Security Object</i>)

2. DATI CONTENUTI NEL MICROCHIP

(1) Dati armonizzati obbligatori e facoltativi della patente di guida

Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui alla parte D. Se uno Stato membro decide di inserire nella patente di guida dati indicati come facoltativi nella parte D, tali dati sono memorizzati nel microchip.

(2) Dati supplementari

Gli Stati membri possono memorizzare nel microchip dati supplementari previsti dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di patenti di guida. Essi ne informano la Commissione.

3. MICROCHIP

(1) Tipo di supporto di memorizzazione

Il supporto di memorizzazione per i dati della patente di guida è un microchip provvisto di interfaccia a contatto, senza contatto oppure duplice (con e senza contatto), come precisato nella parte B2, voce 1.

(2) Applicazioni

Tutti i dati di un microchip sono memorizzati in applicazioni elettroniche. Tutte le applicazioni del microchip sono identificate con un codice unico denominato AID (*Application Identifier* — Identificatore di applicazione), come indicato nella parte B2, voce 2.

(a) Applicazione per patenti di guida UE

I dati obbligatori e facoltativi della patente di guida di cui all'allegato I, parte D, sono memorizzati nell'apposita applicazione per la patente di guida UE. L'AID dell'applicazione per la patente di guida UE è il seguente:

"A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31",

composto da:

- RID della Commissione europea: "A0 00 00 04 56";
- PIX dell'applicazione per la patente di guida UE: "45 44 4C 2D 30 31" (EDL-01).

I dati, raggruppati in gruppi di dati (DG), fanno parte di una struttura logica dei dati (LDS).

I DG sono memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sotto forma di file elementari (EF) e sono protetti in conformità della parte B2, voce 3.

(b) Altre applicazioni

Gli altri dati supplementari sono memorizzati in una o più applicazioni apposite, diverse dall'applicazione per la patente di guida UE. Ciascuna di queste applicazioni è identificata con un AID unico.

4. STRUTTURA LOGICA DEI DATI DELL'APPLICAZIONE PER LA PATENTE DI GUIDA UE

(1) Struttura logica dei dati (*Logical Data Structure*)

I dati della patente di guida inseriti nel microchip sono contenuti in una struttura logica dei dati (LDS), di cui alla parte B2, voce 4. Il presente punto precisa quali sono i requisiti supplementari per i DG obbligatori e supplementari.

Ogni DG è memorizzato in un EF. Gli EF da utilizzare per l'applicazione per la patente di guida UE sono identificati con identificatori appositi (EFID — *Elementary File Identifiers*), nella forma estesa o abbreviata, come indicato nella parte B2, voce 5.

(2) Gruppi di dati obbligatori

Gli elementi di dati obbligatori e facoltativi sono memorizzati nei seguenti DG:

- (a) DG 1: tutti gli elementi di dati obbligatori e facoltativi come figurano sul documento, eccetto l'immagine del volto e l'immagine della firma;
- (b) DG 5: immagine della firma del titolare della patente;
- (c) DG 6: immagine del volto del titolare della patente.

I dati del DG 1 sono organizzati secondo quanto indicato al punto 6 e nella parte B2, voce 6. I dati contenuti nei DG 5 e 6 sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 7.

(3) Gruppi di dati supplementari

Gli elementi di dati supplementari, se previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri in materia di patenti di guida, sono inseriti nei DG seguenti:

- (a) DG 2: informazioni sul titolare della patente, eccetto i dati biometrici;
- (b) DG 3: informazioni sull'autorità che rilascia la patente;
- (c) DG 4: immagine ritratto;
- (d) DG 7: dati biometrici delle impronte digitali del titolare della patente;
- (e) DG 8: dati biometrici dell'iride del titolare della patente;
- (f) DG 11: altre informazioni, come il nome per esteso del titolare nei caratteri nazionali.

I dati contenuti in tali DG sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 8.

5. MECCANISMI DI SICUREZZA DEI DATI

Si utilizzano meccanismi adeguati per convalidare l'autenticità e l'integrità del microchip e dei dati in esso contenuti e per limitare l'accesso ai dati della patente di guida.

I dati del microchip sono protetti conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 3. La presente sezione precisa i requisiti supplementari da rispettare.

(1) Verifica dell'autenticità

(a) Autenticazione passiva obbligatoria

Tutti i DG memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sono protetti da un'autenticazione passiva.

I dati relativi all'autenticazione passiva sono conformi ai requisiti di cui alla parte B2, voce 9.

(b) Autenticazione attiva facoltativa

Si applicano meccanismi di autenticazione attiva facoltativa per garantire che il microchip originale non sia stato sostituito.

(2) Restrizione dell'accesso

(a) Protezione d'accesso di base (*Basic Access Protection*) obbligatoria

Si applica il meccanismo di protezione dell'accesso di base (BAP) per tutti i dati contenuti nell'applicazione per la patente di guida UE. Ai fini dell'interoperabilità con sistemi esistenti, quale il sistema che impiega documenti di viaggio a lettura ottica (eMRTD), è d'obbligo utilizzare la zona per la lettura automatica (MRZ) a una riga, di cui alla parte B2, voce 10.

La chiave del documento Kdoc utilizzata per accedere al chip è generata dall'MRZ a una riga, che può essere immessa manualmente oppure utilizzando un lettore ottico di caratteri (OCR). Si applica la configurazione BAP 1 definita per l'MRZ a una riga, indicata nella parte B2, voce 10.

(b) Controllo dell'accesso esteso condizionato (*Conditional Extended Access Control*)

Quando sono memorizzati nel microchip dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, si adottano misure supplementari per limitare l'accesso a tali dati.

I meccanismi di controllo dell'accesso esteso sono conformi alle specifiche di cui alla parte B2, voce 11.

(3) Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per le patenti di guida dotate di microchip

Gli Stati membri stabiliscono le modalità nazionali necessarie alla gestione delle chiavi pubbliche, in conformità dell'allegato A della norma ISO 18013_3.

6. PRESENTAZIONE DEI DATI

(1) Formato dei dati nel DG 1

Codice	L	Valore					Codifica	O/F
61	V	Elementi dei dati del DG 1 (annidati)						
		Codice	L	Valore				
		5F 01	V	Numero di omologazione			ans	O
		5F 02	V	Oggetto di dati costruito relativo a elementi di dati demografici				O
				Codice	L	Valore		
				5F 03	3	Stato membro emittente	a3	O
				5F 04	V	Cognome(i) del titolare	as	O
				5F 05	V	Altro(i) nome(i) del titolare	as	O
				5F 06	4	Data di nascita (ggmmaaaa)	n8	O
				5F 07	V	Luogo di nascita	ans	O
				5F 08	3	Nazionalità	a3	F
				5F 09	1	Sesso	M/F/U	F
				5F 0A	4	Data di rilascio della patente (ggmmaaaa)	n8	O
				5F 0B	4	Data di scadenza della patente (ggmmaaaa)	n8	O
				5F 0C	V	Autorità emittente	ans	O
				5F 0D	V	Numero amministrativo (diverso dal numero del documento)	ans	F
				5F 0E	V	Numero del documento	an	O
				5F 0F	V	Residenza, domicilio permanente o recapito postale	ans	F
		7F 63	V	Oggetto di dati costruito relativo alle categorie veicoli/restrizioni/condizioni				O
				Codice	L	Valore (codificato come indicato di seguito)		
				02	1	Numero di categorie/restrizioni/condizioni	N	O
				87	V	Categoria/restrizione/condizione	ans	O
				87	V	Categoria/restrizione/condizione	ans	F
				...	...	...	...	...
				87	V	Categoria/restrizione/condizione	ans	F

(2) Formato di registrazione logica

Le categorie riguardanti i veicoli, le restrizioni o le condizioni sono riunite in un oggetto di dati in base alla struttura indicata nella tabella seguente:

Codice veicolo	categoria	Data di rilascio	Data di scadenza	Codice	Segno	Valore
----------------	-----------	------------------	------------------	--------	-------	--------

dove:

- (a) i codici delle categorie dei veicoli sono presentati come indicato nell'articolo 6 (ad esempio AM, A1, A2, A, B1, B ecc.);
- (b) la data di rilascio si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;
- (c) la data di scadenza si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;
- (d) il codice, il segno e il valore si riferiscono alle informazioni o alle restrizioni supplementari relative alla categoria di veicoli o al conducente.

PARTE B2: elenco delle norme applicabili alle patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione

Voce	Oggetto	Requisito	Applicabile a
1	Interfaccia, organizzazione e comandi del supporto di memorizzazione	Serie ISO/IEC 7816 (a contatto), serie ISO/IEC 14443 (senza contatto) di cui all'allegato C della norma ISO/IEC 18013-2:2008	Parte B1, punto 3.1)
2	Identificatore di applicazione	ISO/IEC 7816-5:2004	Parte B1, punto 3.2)
3	Meccanismi di sicurezza dei dati	ISO/IEC 18013-3:2009	Parte B1, punto 3.2), lettera a) Parte B1, punto 5
4	Struttura logica dei dati	ISO/IEC 18013-2:2008	Parte B1, punto 4.1)
5	Identificatori del file elementare	ISO/IEC 18013-2:2008 Tabella C.2	Parte B1, punto 4.1)
6	Presentazione dei dati per il DG 1	ISO 18013-2:2008, allegato C.3.8	Parte B1, punto 4.2) Parte B1, punto 6.1)
7	Presentazione dei dati obbligatori per il DG 5	ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C.6.6 e allegato C.6.7, immagine	Parte B1, punto 4.2)

	e il DG 6	del volto e immagine della firma da memorizzare in formato JPEG o JPEG2000	
8	Presentazione dei dati facoltativi e supplementari	ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C	Parte B1, punto 4.3)
9	Autenticazione passiva	ISO/IEC 18013-3:2009, punto 8.1, dati da memorizzare in EF.SOd (oggetto di sicurezza del documento) nell'LDS	Parte B1, punto 5.1), lettera a)
10	Restrizione dell'accesso di base	ISO/IEC 18013-3:2009 e prima modifica	Parte B1, punto 5.2), lettera a)
	Configurazione della restrizione dell'accesso di base	ISO/IEC 18013-3:2009, allegato B.8	
11	Restrizione dell'accesso estesa	<i>Technical Guideline TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended Access Control (EAC)</i> , versione 1.11	Parte B1, punto 5.2), lettera b)
12	Metodi di prova	ISO 18013-4:2011	Parte B3, punto 1.
13	Certificato di sicurezza	EAL 4+ o equivalente	Parte B3, punto 2.
14	Certificato funzionale	Prove delle schede intelligenti in base alle norme delle serie ISO 10373	Parte B3, punto 3.

PARTE B3: procedura di omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip

1. DISPOSIZIONI GENERALI

I fabbricanti che chiedono l'omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip presentano un certificato di sicurezza e un certificato funzionale.

Qualsiasi modifica pianificata del processo di produzione, anche del software, è previamente notificata all'autorità che ha accordato l'omologazione. L'autorità può richiedere informazioni e prove supplementari prima di accettare la modifica.

Le prove sono condotte in base ai metodi di cui alla parte B2, voce 12.

2. CERTIFICATO DI SICUREZZA

Per quanto concerne la valutazione della sicurezza, i microchip delle patenti di guida sono valutati in base ai criteri di cui alla parte B2, voce 13.

Il certificato di sicurezza è rilasciato unicamente in seguito a una valutazione positiva della capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3. CERTIFICATO FUNZIONALE

La valutazione funzionale delle patenti di guida dotate di microchip avviene in base a prove di laboratorio conformemente ai criteri di cui alla parte B2, voce 14.

Gli Stati membri che integrano un microchip nelle patenti di guida provvedono a che siano rispettati le norme funzionali e i requisiti di cui alla parte B1.

Il certificato funzionale è rilasciato al fabbricante quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- il microchip è accompagnato da un certificato di sicurezza valido;
- è dimostrata la conformità con i requisiti di cui alla parte B2;
- le prove funzionali sono state condotte con esito positivo.

Spetta all'autorità competente dello Stato membro rilasciare il certificato funzionale. Il certificato funzionale reca l'identità dell'autorità che lo rilascia, l'identità del richiedente, l'identificazione del microchip e un elenco dettagliato delle prove condotte con relativi risultati.

4. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE

(1) Modello di certificato

Gli Stati membri rilasciano il certificato di omologazione UE dietro presentazione del certificato di sicurezza e di quello funzionale previsti nel presente allegato. I certificati di omologazione UE sono conformi al modello di cui alla parte B4.

(2) Sistema di numerazione

Il sistema di numerazione dell'omologazione UE consiste:

(a) della lettera "e" seguita da un numero corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE:

- 1 per la Germania;
- 2 per la Francia;
- 3 per l'Italia;
- 4 per i Paesi Bassi;
- 5 per la Svezia;
- 6 per il Belgio;
- 7 per l'Ungheria;
- 8 per la Repubblica ceca;
- 9 per la Spagna;
- 12 per l'Austria;
- 13 per il Lussemburgo;

- 17 per la Finlandia;
 - 18 per la Danimarca;
 - 19 per la Romania;
 - 20 per la Polonia;
 - 21 per il Portogallo;
 - 23 per la Grecia;
 - 24 per l'Irlanda;
 - 25 per la Croazia;
 - 26 per la Slovenia;
 - 27 per la Slovacchia;
 - 29 per l'Estonia;
 - 32 per la Lettonia;
 - 34 per la Bulgaria;
 - 36 per la Lituania;
 - 49 per Cipro;
 - 50 per Malta;
- (b) delle lettere DL precedute da un trattino e seguite da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente allegato o all'ultima modifica tecnica di rilievo apportata al presente allegato. Per il presente allegato, il numero progressivo è 00;
 - (c) un numero di identificazione unico dell'omologazione UE assegnato dallo Stato membro emittente.

Esempio di sistema di numerazione dell'omologazione UE: e50-DL00 12345

Il numero di homologazione è memorizzato nel microchip nel DG 1 per ciascuna patente di guida dotata di tale microchip.

PARTE B4: modello di certificato di homologazione UE per le patenti di guida dotate di microchip

Nome dell'autorità competente: ...

Notifica riguardante (*):

— homologazione ☐

— ritiro dell'omologazione ☐

di una patente di guida UE dotata di microchip

Omologazione n.: ...

1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale: ...

2. Nome del modello: ...

3. Nome del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: ...

...

4. Indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: ...

...

5. Verbali delle prove di laboratorio:

5.1 Certificato di sicurezza n.: ... Data: ...

Rilasciato da: ...

5.2 Certificato funzionale n.: ... Data: ...

Rilasciato da: ...

6. Data dell'omologazione: ...

7. Data del ritiro dell'omologazione: ...

8. Luogo: ...

9. Data: ...

10. Documentazione illustrativa in allegato: ...

11. Firma: ...

(*) Barrare la casella che interessa.

PARTE C: SPECIFICHE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA MOBILE

- (1) Le applicazioni per la patente di guida mobile sono disponibili per i più comuni sistemi operativi per dispositivi mobili e mettono a disposizione delle persone autorizzate almeno le funzioni seguenti:
 - (a) estrazione e memorizzazione di dati o di un puntatore che consentono di dimostrare i diritti di guida di una persona;
 - (b) visualizzazione e trasmissione di tali dati o di tale puntatore.
- (2) L'applicazione e gli altri sistemi pertinenti sono conformi alla norma ISO/IEC 18013-5 sulle patenti di guida mobili e al regolamento (UE) n. 910/2014.
- (3) Ai fini del presente allegato, il titolare di una patente di guida mobile rilasciata a norma della presente direttiva è considerato utente autorizzato solo se è identificato come tale. Il mezzo di identificazione primario è l'identificazione elettronica. Ai fini dell'identificazione elettronica di dette persone, sono accettati quantomeno tutti i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
- (4) Il sistema nazionale pertinente è il registro competente delle patenti di guida dello Stato membro in cui il titolare della patente di guida ha stabilito la propria residenza normale.
- (5) L'applicazione consente al titolare della patente di guida di estrarre dal sistema nazionale pertinente dati verificabili contenenti le informazioni elencate nella parte D e un token monouso. Se una parte delle informazioni di cui alla parte D non è disponibile nel sistema nazionale, il titolare della patente di guida può estrarre gli elementi di dati mancanti con altri mezzi sicuri (ad es. la fotografia del titolare della patente può essere estratta dal suo passaporto biometrico mediante comunicazione in prossimità (*Near Field Communication*)).

L'applicazione deve consentire di aggiornare automaticamente o manualmente i dati verificabili (i dati del titolare contenuti nella patente di guida di cui alla parte D) estratti dal sistema nazionale pertinente dello Stato membro di residenza normale. L'applicazione non consente di modificare con altri mezzi i dati estratti.

L'applicazione consente al titolare della patente di guida di visualizzare o trasmettere a terzi, in tutto o in parte, i dati contenuti nella patente di guida mobile. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a estrarre i dati contenuti nella patente di guida mobile per poter accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida (verifica).

L'applicazione consente al titolare della patente di guida di trasmettere a terzi un token monouso estratto da un sistema nazionale. Il token può essere utilizzato dalla parte ricevente per estrarre le informazioni di cui alla parte D dal sistema nazionale pertinente, ove la parte ricevente sia stata autorizzata dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad accedere ai sistemi nazionali degli altri Stati membri. Gli Stati membri garantiscono che, una volta verificati i dati del titolare della patente, i dati trasmessi non siano conservati.

Le informazioni trasmesse direttamente dall'applicazione o estratte utilizzando il token monouso consentono alle autorità competenti di accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida mobile (verifica), comprese eventuali restrizioni applicabili nell'Unione o nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri non considerano validi i dati qualora siano stati estratti oltre sette giorni prima del

momento della verifica o se il numero della patente di guida è incluso nell'elenco delle revoche gestito dallo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida mobile. L'elenco delle revoche contiene informazioni su tutte le patenti di guida che non consentono più ai rispettivi titolari di esercitare il diritto di guidare.

- (6) In deroga al regolamento (UE) n. 910/2014 e al solo scopo di dare al titolare di una patente di guida mobile la possibilità di dimostrare la sussistenza del proprio diritto di guidare in tali situazioni, le funzioni di visualizzazione e trasmissione dei dati o di un token monouso restano disponibili nel caso in cui i dati di identificazione personale associati ai portafogli europei di identità digitale di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento non siano validi.
- (7) I sistemi nazionali non conservano né trattano le richieste basate sul suddetto token monouso per finalità diverse dall'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine è possibile ricorrere alla rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19.
- (8) I titolari di patenti di guida mobili hanno la possibilità di rinnovare, sostituire o convertire la propria patente di guida nell'Unione attraverso l'applicazione o mediante un apposito portale di servizi digitali messo a disposizione dagli Stati membri.

PARTE D: DATI DA INSERIRE NELLA PATENTE DI GUIDA DELL'UE

- (1) Le sigle distintive degli Stati membri che rilasciano la patente sono le seguenti:

B : Belgio

BG : Bulgaria

CZ : Repubblica ceca

DK : Danimarca

D : Germania

EST : Estonia

GR : Grecia

E : Spagna

F : Francia

HR : Croazia

IRL : Irlanda

I : Italia

CY : Cipro

LV : Lettonia

LT : Lituania

L : Lussemburgo

H : Ungheria

M : Malta

NL : Paesi Bassi

A : Austria

PL : Polonia

P : Portogallo

RO : Romania

SLO : Slovenia

SK : Slovacchia

FIN : Finlandia

S : Svezia

- (2) La dicitura "patente di guida" da stampare sulle patenti di guida nella lingua o nelle lingue degli Stati membri è la seguente:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørkort
 Führerschein
 Juhiluba
 Άδεια Οδήγησης
 Driving Licence
 Permis de conduire
 Ceadúas Tiomána
 Vozačka dozvola
 Patente di guida
 Vadītāja apliecība
 Vairuotojo pažymėjimas
 Vezetői engedély
 Liċenzja tas-Sewqan
 Rijbewijs
 Prawo Jazdy
 Carta de Condução
 Permis de conducere
 Vodičský preukaz
 Vozniško dovoljenje
 Ajokortti
 Körkort

(3) Le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono le seguenti:

Campo	Informazione
1	cognome del titolare
2	altro(i) nome(i) del titolare
3	luogo e data di nascita
4a	data di rilascio della patente
4b	data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma
4c	designazione dell'autorità che rilascia la patente
4d	un numero diverso da quello di cui al campo 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa)

5	numero della patente
6	fotografia del titolare
7	firma del titolare
8	residenza, domicilio permanente o recapito postale (menzione facoltativa)
9	categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)

- (4) Le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata sono le seguenti:

Campo	Informazione
9	categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)
10	data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o conversione); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)
11	data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)
12	eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata, come precisato nella parte E

Se un codice specificato nella parte E si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto i campi 9, 10 e 11.

- (5) Le informazioni specifiche relative alla gestione della patente rilasciata sono le seguenti:

Campo	Informazione
13	eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente, nel quadro dell'applicazione della parte A1, punto 4, lettera a);
14	eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in un campo definito nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero del campo corrispondente.

	Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo campo anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
--	--

PARTE E: CODICI DELL'UNIONE E NAZIONALI

I codici da 01 a 99 sono codici armonizzati dell'Unione europea.

CONDUCENTE (motivi medici)

01		.Correzione della vista e/o protezione degli occhi
	01.01.	Occhiali
	01.02.	Lenti a contatto
	01.05.	Occlusore oculare
	01.06.	Occhiali o lenti a contatto
	01.07.	Aiuto ottico specifico
02		Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03		Protesi/ortosi per gli arti
	03.01.	Protesi/ortosi per gli arti superiori
	03.02.	Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

10		Cambio di velocità modificato
	10.02.	Selezione automatica del rapporto di trasmissione
	10.04.	Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15		Frizione modificata
	15.01.	Pedale della frizione adattato
	15.02.	Frizione manuale
	15.03.	Frizione automatica
	15.04.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
20		Dispositivi di frenatura modificati
	20.01.	Pedale del freno adattato
	20.03.	Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

	20.04.	Pedale del freno a scorrimento
	20.05.	Pedale del freno basculante
	20.06.	Freno manuale
	20.07.	Azionamento del freno con una forza massima di ... N ¹ (ad esempio "20.07(300N)")
	20.09.	Freno di stazionamento adattato
	20.12.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
	20.13.	Freno a ginocchio
	20.14.	Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25		Dispositivo di accelerazione modificato
	25.01.	Pedale dell'acceleratore adattato
	25.03.	Pedale dell'acceleratore basculante
	25.04.	Acceleratore manuale
	25.05.	Acceleratore a ginocchio
	25.06.	Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
	25.08.	Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
	25.09.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
31		Adattamenti e protezioni dei pedali
	31.01.	Set supplementare di pedali paralleli
	31.02.	Pedali sullo stesso livello (o quasi)
	31.03.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
	31.04.	Fondo rialzato

¹ Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

32		Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
	32.01.	Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

	32.02.	Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33		Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
	33.01.	Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
	33.02.	Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35		Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
	35.02.	Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
	35.03.	Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
	35.04.	Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
	35.05.	Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
40		Sterzo modificato
	40.01.	Sterzo con forza massima di azionamento di ... N ² (ad esempio "40.01(140N)")
	40.05.	Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
	40.06.	Posizione adattata del volante
	40.09.	Sterzo controllato tramite piede
	40.11.	Dispositivo di assistenza al volante
	40.14.	Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
	40.15.	Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42		Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

²

Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

	42.01.	Dispositivo retrovisore adattato
	42.03.	Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
	42.05.	Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43		Posizione del sedile del conducente
	43.01.	Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
	43.02.	Sedile conducente adattato alla forma del corpo
	43.03.	Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
	43.04.	Sedile conducente dotato di braccioli
	43.06.	Adattamento della cintura di sicurezza
	43.07.	Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44		Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
	44.01.	Impianto frenante su una sola leva
	44.02.	Freno della ruota anteriore adattato
	44.03.	Freno della ruota posteriore adattato
	44.04.	Acceleratore adattato
	44.08.	Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
	44.09.	Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore ... N ³ (ad esempio "44.09(140N)")
	44.10.	Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N ⁴ (ad esempio "44.10(240N)")
	44.11.	Poggiapiedi adattato

³ Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

⁴ Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

	44.12.	Manubrio adattato
45		Solo per motocicli con sidecar
46		Solo per tricicli
47		Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
50		Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

- a sinistra
- b destra
- c mano
- d piede
- e nel mezzo
- f braccio
- g pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

60		Equivalenze facoltative
	60.01.	Al titolare è concessa l'equivalenza facoltativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a)
	60.02.	Al titolare è concessa l'equivalenza facoltativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b)
	60.03.	I diritti di guida conferiti dalla categoria B1 sono limitati ai veicoli specificati all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c)
61		Guida in orario diurno (ad esempio: un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto)
62		Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
63		Guida senza passeggeri
64		Velocità di guida limitata a... km/h
65		Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66		Guida senza rimorchio
67		Guida non autorizzata in autostrada
68		Niente alcol
69		Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69(1.1.2016)")

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70		Conversione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
71		Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
73		Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78		Limitata a veicoli con cambio automatico
79		Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 19 della presente direttiva
	79.01.	Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
	79.02.	Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
	79.03.	Limitata a tricicli
	79.04.	Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
	79.05.	Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
	79.06.	Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg
80		Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81		Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95		Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva (UE) 2022/2561 fino a ... (ad esempio: "95(1.1.12)")
96		Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg
97		Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵
98		
	98.01	Il conducente è considerato inesperto ed è soggetto alle condizioni relative al periodo di prova. In caso di conversione, rinnovo o sostituzione della patente, al codice è aggiunta la data di conclusione del periodo di prova (ad esempio 98.01.13.04.2028)
	98.02	Il titolare deve soddisfare le condizioni del sistema di guida accompagnata fino al raggiungimento dei 18 anni di età

I codici 100 e superiori sono codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.

⁵ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA E CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore. A tal fine devono essere effettuate le seguenti prove di controllo:

- una prova teorica;
- a seguito dell'esito positivo della prova teorica, una prova di capacità e comportamento.

Le prove sono effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

Devono essere formulate domande riguardanti tutti gli argomenti di cui ai punti seguenti; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

- (a) le norme che regolano la circolazione stradale:
 - in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenza e limiti di velocità;
- (b) il conducente:
 - importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada, compresi gli utenti di mezzi di micromobilità;
 - percezione generale, compresa la percezione dei pericoli, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcol, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
- (c) la strada:
 - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
 - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada, compresa la percezione e l'anticipazione dei pericoli, in particolare alla luce del loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;
- (d) gli altri utenti della strada:
 - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, in particolare degli utenti della strada vulnerabili che godono di un livello di protezione inferiore nel traffico rispetto agli utenti di autoveicoli quali automobili, autobus e autocarri e che sono direttamente esposti alle forze in atto nelle collisioni. Tale categoria comprende pedoni, ciclisti, utenti di veicoli a motore a due ruote, utenti di dispositivi di mobilità personale e persone con disabilità o con mobilità e orientamento ridotti;
 - rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e al relativo campo visivo del conducente, compresi i veicoli con sistemi avanzati di assistenza alla guida e altre caratteristiche di automazione;
- (e) norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
 - formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
 - regole generali di comportamento del conducente in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
 - fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
 - conoscenza di aspetti relativi alla sicurezza dei veicoli alimentati con combustibili alternativi;
- (f) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
- (g) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
- (h) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e delle dotazioni per la sicurezza dei bambini e ricarica dei veicoli elettrici;
- (i) regole e aspetti dell'uso dei veicoli legati all'ambiente, anche per quanto riguarda i veicoli elettrici: corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante/energia, limitazione delle emissioni (emissioni di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici, rumore e microplastiche derivanti dall'usura degli pneumatici e della strada ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

- (a) impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
- (b) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
- (c) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

- (d) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

(1) Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

- (a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014;
- (b) disposizioni che regolano il pertinente tipo di trasporto: merci o passeggeri;
- (c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di merci o passeggeri sia a livello nazionale che internazionale;
- (d) comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
- (e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
- (f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
- (g) limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
- (h) lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo);
- (i) fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1 e C1E);
- (j) responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea e a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali ecc.) (solo categorie D, DE, D1 e D1E);
- (k) gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate al punto 4.1), lettere da a) a c).

(2) Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

- (a) nozioni sulla costruzione e il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio ecc.);

¹ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

- (b) lubrificazione e protezione dal gelo;
- (c) nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
- (d) freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
- (e) frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE e DE);
- (f) metodi per individuare le cause dei guasti;
- (g) manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e esecuzione delle opportune riparazioni ordinarie;
- (h) responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C e CE).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

(1) Cambio del veicolo

- (a) Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

- (b) I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1), lettera a), sono considerati dotati di cambio automatico.

Fatto salvo il punto 5.1), lettera c), se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto è indicato con il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E, sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

- (c) Il codice dell'Unione indicato su una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B e BE rilasciata in seguito a una prova di capacità e comportamento effettuata su un veicolo dotato di cambio automatico è rimosso se il titolare supera una prova specifica di capacità e comportamento o se porta a termine un'apposita formazione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- i) approvare e supervisionare l'apposita formazione; o
- ii) organizzare la prova specifica di capacità e comportamento.

I veicoli utilizzati per la formazione o per la prova di cui al presente punto devono essere dotati di cambio manuale e rientrare nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

La durata della prova di capacità e comportamento e la distanza percorsa devono essere sufficienti a valutare le capacità e i comportamenti di cui al

punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo.

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo. Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche. La durata della formazione è di almeno 7 ore.

- (d) Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1), lettera b), purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4) durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

- (2) I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm³ sotto la cilindrata minima prescritta.

- (a) Categoria A1:

motociclo di categoria A1 senza sidecar, con potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 120 cm³.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.

- (b) Categoria A2:

motociclo senza sidecar, con potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 250 cm³.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

- (c) Categoria A:

motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 600 cm³.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.

- (d) Categoria B:
veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
- (e) Categoria BE:
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dell'autoveicolo; il cassone può anche essere leggermente meno largo dell'autoveicolo, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
- (f) Categoria B1:
veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
- (g) Categoria C:
veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m e larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
- (h) Categoria CE:
autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,4 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; l'autoarticolato o l'insieme deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
- (i) Categoria C1:
veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg e lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.
- (j) Categoria C1E:
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza

complessiva pari o superiore a 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni dell'autoveicolo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

(k) Categoria D:

veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

(l) Categoria DE:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,4 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

(m) Categoria D1:

veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

(n) Categoria D1E:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

(1) Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- (a) indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
- (b) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

(2) Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

- (a) mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
- (b) parcheggiare il motociclo sul cavalletto;

- (c) eseguire almeno due manovre a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi;
 - (d) eseguire almeno due manovre ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una al fine di evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata e la tecnica di cambio delle marce;
 - (e) frenare: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
- (3) Comportamento nel traffico
- I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
- (a) partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
 - (b) guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
 - (c) guida in curva;
 - (d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
 - (e) cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;
 - (f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
 - (g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
 - (h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
 - (i) reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori;
 - (j) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7. **Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE**

(1) Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- (a) regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
- (b) regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;
- (c) controllare la chiusura delle porte;

- (d) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
 - (e) controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
 - (f) controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
- (2) Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
- Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
- (a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
 - (b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
 - (c) parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
 - (d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
- (3) Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
- (a) aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
 - (b) marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
 - (c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
- (4) Comportamento nel traffico
- I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
- (a) partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
 - (b) guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
 - (c) guida in curva;
 - (d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
 - (e) cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;
 - (f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

- (g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- (h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- (i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo;
- (j) reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori.

8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

(1) Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- (a) regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
- (b) regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;
- (c) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- (d) controllare il servofreno e il servosterzo; controllare le condizioni di ruote e relativi bulloni, parafranghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.); controllare e utilizzare la strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento;
- (e) controllare la pressione dell'aria, il serbatoio dell'aria compressa e le sospensioni;
- (f) controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);
- (g) controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);
- (h) adottare misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllare la struttura esterna, le aperture di servizio, le uscite di emergenza, la cassetta di pronto soccorso, gli estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E);
- (i) leggere una cartina stradale, calcolare un itinerario, anche con l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

(2) Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

- (a) aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);

- (b) marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
 - (c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture simili (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);
 - (d) parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E).
- (3) Comportamento nel traffico
- I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
- (a) partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
 - (b) guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
 - (c) guida in curva;
 - (d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
 - (e) cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;
 - (f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
 - (g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
 - (h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
 - (i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
- (4) Guida sicura e attenta al risparmio energetico:
- (a) guidare con uno stile tale da garantire la sicurezza e ridurre il consumo di carburante/energia e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa;
 - (b) reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori.

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

- (1) Per ciascuna delle situazioni di guida di cui ai punti 6, 7 e 8, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba essere portata a termine o meno.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere

oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori siano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

- (2) Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico e degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare gli utenti della strada vulnerabili), anticipandone le mosse.
- (3) L'esaminatore deve inoltre valutare se il candidato:
- (a) controlla il veicolo, tenendo conto degli aspetti seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE e D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
 - (b) ha uno stile di guida attento ai consumi e all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E);
 - (c) rispetta le regole di osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
 - (d) rispetta le precedenza: precedenza agli incroci e ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre particolari);
 - (e) si posiziona correttamente sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
 - (f) mantiene le distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada, in particolare dagli utenti della strada vulnerabili;
 - (g) rispetta i limiti e le indicazioni di velocità: rispetto del limite massimo di velocità; adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida a una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
 - (h) rispetta i semafori, la segnaletica stradale e altre indicazioni: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

- (i) rispetta le segnalazioni: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- (j) controlla la frenata e l'arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate e arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla sezione B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE e a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo della prova

La parte della prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte della prova volta a esaminare il comportamento nel traffico deve essere effettuata, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade e autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere e anticipare i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- avere la padronanza del proprio veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;
- rispettare il codice della strada e in particolare le disposizioni che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;
- individuare i difetti tecnici più importanti del proprio veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;
- tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento al volante (ad esempio alcol, fatica, difetti della vista ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli vulnerabili, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo;

- avere una conoscenza sufficiente dei fattori di rischio legati ai mezzi di micromobilità;
- disporre di conoscenze sufficienti in materia di sicurezza in relazione all'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi;
- disporre di conoscenze sufficienti sull'uso dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e su altri aspetti dell'automazione di un veicolo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità e i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità e continuino ad adottare i comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato i conducenti sono classificati in due gruppi:
 - (1) Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE;
 - (2) Gruppo 2 conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
 - (3) La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

ESAMI MEDICI

3. Gruppo 1

I candidati devono effettuare un'autovalutazione della loro idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore.

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, dall'autovalutazione della loro idoneità fisica e mentale, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono probabilmente colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

I conducenti sono soggetti alla stessa procedura al momento del rinnovo della patente di guida.
4. Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.
5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva e del suo campo visivo con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.
- Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo o l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali", ove vi siano motivi di ritenere che il rilascio di una patente di

guida al candidato non pregiudichi la sicurezza stradale; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un'autorità medica competente per dimostrare l'assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente.

Gruppo 1

- (1) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

Inoltre il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi e l'estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

- (2) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio (ad esempio in caso di diplopia) deve avere una acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al punto 6.1).
- (3) A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

Gruppo 2

- (4) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,1 per l'occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie, o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

Inoltre il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi e l'estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da alterazione della sensibilità al contrasto o da diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito

guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

UDITO

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con affezioni o disabilità del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

- (1) La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente con disabilità fisiche. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o della disabilità in questione ed eventualmente su una prova pratica. Deve inoltre essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.
- (2) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente con un'affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità fisica si sia stabilizzata.

Gruppo 2

- (3) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le patologie o le affezioni cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire limitazioni temporanee o permanenti alla guida.

- (1) Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica:
- (a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);

- (b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
- (c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con
 - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o
 - TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
- (d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);
- (f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
- (g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (l) ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
- (n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
- (o) insufficienza cardiaca:
 - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1);
 - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35 % (si applica solo al gruppo 2);
- (p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
- (r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
- (s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);

- (t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
 - (u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - (v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
 - (w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
- (2) Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:
- (a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
 - (b) malattie vascolari periferiche — aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - (c) insufficienza cardiaca:
 - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1);
 - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
 - (d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
 - (e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
 - (f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
 - (g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche – cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);
 - (h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
 - (i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

- (3) Altre cardiomiopatie

È necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.

- (4) Gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari.

DIABETE MELLITO

10. Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"ipoglicemia grave": condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona;

"ipoglicemia ricorrente": manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

Gruppo 1

- (1) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a 10 anni.
- (2) Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all'ultimo episodio.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

Gruppo 2

- (3) Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:
- (a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti;
- (b) il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;

- (c) il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione mediante sensori glicemici, pompe insuliniche, penne insuliniche e/o sistemi ibridi ad ansa chiusa (HCL), almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida;
- (d) il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;
- (e) assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

- (4) Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalata e seguita da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.

MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

- 11. Le norme seguenti si applicano ai candidati affetti da malattie neurologiche e da sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

MALATTIE NEUROLOGICHE

- (1) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine i disturbi neurologici dovuti ad affezioni o ad interventi chirurgici che incidono sul sistema nervoso centrale o periferico, che danno luogo a menomazioni sensoriali o motorie e perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione dei loro effetti funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato a esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

- (2) Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:
 "sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata": una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora;
 "sindrome da apnea ostruttiva notturna grave": un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30; entrambe sono associate a un'eccessiva sonnolenza notturna.
- (3) Il candidato o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.
- (4) La patente di guida può essere rilasciata ai candidati o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.

- (5) I candidati o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.

EPILESSIA

12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"epilessia": condizione medica in cui la persona interessata ha avuto due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra;

"crisi epilettica provocata": crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di crisi della persona interessata per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

Gruppo 1

- (1) La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché la persona interessata non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente.

- (2) Crisi epilettica provocata: il candidato che presenta tale condizione a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di comorbilità).
- (3) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
- (4) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
- (5) Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

- (6) Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).
- (7) Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).
- (8) Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
- (9) Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: cfr. "Epilessia" al punto 12.5).

Gruppo 2

- (10) Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi prescritto. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un esame neurologico approfondito non deve aver rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l'elettroencefalogramma (EEG) non deve aver registrato alcuna attività epilettiforme. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
- (11) Crisi epilettica provocata: il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all'anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III (ad esempio in caso di uso di alcol).

- (12) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione neurologica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

(13) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.

(14) Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l'assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".

Determinati disturbi (ad esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un'autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.

DISABILITÀ MENTALI

13. Le norme seguenti si applicano ai candidati o conducenti con disabilità mentali o intellettive.

Gruppo 1

(1) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con:

- (a) disabilità mentali gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
- (b) disabilità intellettive gravi;
- (c) problemi comportamentali gravi, disturbi del comportamento legati alla senescenza o turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento o di adattamento connesse a disturbi della personalità,

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

Gruppo 2

(2) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOL

14. Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

(1) La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol, a meno che non siano applicate limitazioni adeguate ricorrendo a tecnologie che consentano di sopperire alla dipendenza (ad esempio mediante l'uso obbligatorio di un dispositivo di tipo alcolock).

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata senza ulteriori limitazioni al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcol, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

Gruppo 2

- (2) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15. Le norme seguenti si applicano alle droghe e ai medicinali.

Abuso

- (1) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

- (2) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

- (3) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

16. Le norme seguenti si applicano ai candidati con affezioni renali.

Gruppo 1

- (1) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

- (2) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

DISPOSIZIONI VARIE

17. Le disposizioni seguenti sono considerate varie.

Gruppo 1

- (1) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici regolari.

Gruppo 2

- (2) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

In generale la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da un'affezione non indicata nei punti del presente allegato che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

- (1) La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2) a 1.6).
- (2) Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
- (3) Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
 - (a) teoria del comportamento al volante;
 - (b) guida previdente e prevenzione degli incidenti;
 - (c) programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
 - (d) requisiti dell'esame di guida;
 - (e) pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'Unione e quella nazionale e le linee guida interpretative;
 - (f) teoria e tecniche di valutazione;
 - (g) guida prudente.
- (4) Capacità di valutazione:
 - (a) capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
 - (b) riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
 - (c) accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
 - (d) raggiungimento di competenze e riconoscimento degli errori;
 - (e) uniformità e coerenza della valutazione;
 - (f) assimilazione rapida delle informazioni ed estrapolazione dei punti fondamentali;
 - (g) lungimiranza, individuazione dei problemi potenziali e sviluppo di strategie per affrontarli;
 - (h) offerta di un feedback tempestivo e costruttivo.
- (5) Capacità personali di guida:

la persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.
- (6) Qualità del servizio:
 - (a) stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;

- (b) comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile e il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e rispondere alle domande dei candidati;
 - (c) fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
 - (d) trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
- (7) Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
- (a) conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
 - (b) sicurezza di carico;
 - (c) conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
- (8) Guida attenta ai consumi di carburante/energia e rispettosa dell'ambiente.

2. Condizioni generali

- (1) Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
- (a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni;
 - (b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
 - (c) deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
 - (d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED)¹;
 - (e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
- (2) Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
- (a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata qualifica professionale;
 - (b) deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
 - (c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore possa dimostrare:
 - i) di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o

¹ [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_\(ISCED\)#Implementati on_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementati on_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29).

ii) in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;

- (d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED);
- (e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

(3) **Equivalenze**

- (a) Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
- (b) Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
- (c) Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

3. Qualificazione iniziale

(1) **Formazione iniziale**

- (a) Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.
- (b) Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato programma di formazione sarà connesso all'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.

(2) **Esami**

- (a) Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.
- (b) Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4). La procedura d'esame deve essere accessibile² e comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso si può fare ricorso a una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.

² In conformità dei requisiti di accessibilità stabiliti nell'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi).

- (c) Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.

4. Garanzia di qualità e formazione continua

(1) Garanzia di qualità

- (a) Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.
- (b) I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere il controllo degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi condotti.
- (c) Gli Stati membri provvedono a che ogni esaminatore sia oggetto di un controllo annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1), lettera b). Gli Stati membri provvedono inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che effettua il controllo deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.
- (d) Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di controllo con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.
- (e) La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.

(2) Formazione periodica

- (a) Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:
 - i) una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni complessivi per periodo di due anni, al fine di:
 - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
 - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;
 - garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
 - ii) una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di:
 - sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.
- (b) Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato

risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.

- (c) La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.
- (d) Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2), lettera e).
- (e) Gli esaminatori che non abbiano condotto esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati a condurre esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2), lettera a).

5. Diritti acquisiti

- (1) Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate a condurre esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE di continuare a condurre esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.
- (2) Tali esaminatori sono tuttavia soggetti ai controlli periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C), SECONDO TRATTINO, SECONDO COMMA

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - (a) approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d); o
 - (b) organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).
2. La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.
3. Programma di formazione dei conducenti

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, le capacità e i comportamenti descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Occorre prestare particolare attenzione alla dinamica di guida, ai criteri di sicurezza, alla motrice e al rimorchio (meccanismo di aggancio), al corretto caricamento e agli accessori di sicurezza.

La parte pratica comprende i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo e riaggancio allo stesso, parcheggio.

Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.

Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
4. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3.

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - (a) approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c); o
 - (b) organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
2. La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.
3. Programma di formazione dei conducenti

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.

Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.

I motocicli utilizzati per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
4. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.

ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2006/126/CE	Regolamento (UE) n. 383/2012	Nuova direttiva
-		Articolo 1
-		Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 12
-		Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7
Articolo 1, paragrafo 1		Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 5, primo comma
Articolo 1, paragrafo 3, primo comma		Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, prima frase
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma		Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, seconda frase
Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma		Articolo 4, paragrafo 8
Articolo 1, paragrafo 4		-
Articolo 2, paragrafo 1		Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 2, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 2, secondo

		comma
Articolo 3, paragrafo 3		Articolo 4, paragrafo 4
-		Articolo 4, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7, primo e secondo comma
-		Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase		Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase		Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5
Articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 2, primo comma		Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), parte introduttiva Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo comma
Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino Articolo 2, paragrafi 5 e 6
Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino		Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 3, parte introduttiva		
Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino		Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino		Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo e secondo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i), primo e secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino		Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto ii), parte introduttiva		Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii), primo trattino Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii), secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i), primo trattino		Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto ii), primo trattino		Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 4, paragrafo 4, parte introduttiva		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino		Articolo 2, paragrafo 10
Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino		-
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), parte introduttiva		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino Articolo 2, paragrafo 7 Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i) Articolo 2, paragrafo 11
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a),		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

terzo trattino		punto i), secondo comma
-		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), terzo comma
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), commi da primo a quarto		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii) Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), commi da primo a quarto
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii) Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), primo e secondo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto v) Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto v), primo e secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto vi)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto vii), primo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino		Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto viii)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ix)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera j)		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto x)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), parte introduttiva Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), primo trattino		Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto xi) Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto xi), primo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino		Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 4, paragrafo 5		Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6, primo comma		Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma		Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma		Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 7		Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, parte introduttiva		Articolo 9, paragrafo 2, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)		Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)		Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
-		Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)		Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)		Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)		Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)		Articolo 9, paragrafo 2, lettera g)
-		Articolo 9, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 6, paragrafo 3		Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4		Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 1		Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2		Articolo 10, paragrafo 2
		Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 3, parte introduttiva Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)		Articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva Articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma		Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma		Articolo 10, paragrafo 3, primo comma
Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma		Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma		
Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma		Articolo 10, paragrafo 2, quinto comma
-		Articolo 10, paragrafo 2, settimo comma
-		Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4		Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5		Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 8		Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 8, paragrafo 2, per l'allegato I Articolo 10, paragrafo 8, per gli allegati II, III, V e VI Articolo 16, paragrafo 2, per

		l'allegato IV
Articolo 9		Articolo 22
Articolo 10		Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3		Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 11, paragrafo 4, primo e terzo comma		Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma		Articolo 13, paragrafo 2
-		Articolo 13, paragrafi 3 e 4
Articolo 11, paragrafo 5		Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 6, primo comma		Articolo 12, paragrafo 2, prima frase
Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, prima frase		Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase		Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase
-		Articolo 12, paragrafi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
-		Articolo 14
-		Articolo 15
Articolo 12		Articolo 17, paragrafo 1
-		Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13		Articolo 18
Articolo 14		Articolo 20
Articolo 15, paragrafo 1		Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2		Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3		-
Articolo 15, paragrafo 4, prima frase		Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, prima frase
-		Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, seconda frase Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 4, seconda frase		Articolo 19, paragrafo 3, terzo comma
-		Articolo 19, paragrafi 4 e 5
-		Articolo 22
-		Articolo 24
Articolo 16		Articolo 25
Articolo 17		Articolo 26
Articolo 18		Articolo 27

Articolo 19		Articolo 28
Allegato I		Allegato I, parti A1 e A2 Allegato I, parte D Allegato I, parte E
	Articolo 1	-
	Articolo 2, paragrafo 1	Allegato I, parte B, punto 1)
	Articolo 2, paragrafo 2	Allegato I, parte B1, punto 2.1)
	Articolo 2, paragrafo 3	-
	Articolo 3	Allegato I, parte B, punto 2)
	Articolo 4	Allegato I, parte B, punto 3)
	Articolo 5, paragrafo 1	Allegato I, parte B, punto 4)
	Articolo 5, paragrafo 2	Allegato I, parte B, punto 5)
	Articolo 5, paragrafo 3	Allegato I, parte B, punto 6)
	Articolo 5, paragrafo 4	Allegato I, parte B, punto 7)
	Articolo 5, paragrafo 5	Allegato I, parte B, punto 8)

	Articolo 6	-
	Articolo 7, paragrafo 1	Allegato I, parte B, punto 9)
	Articolo 7, paragrafo 2	Allegato I, parte B, punto 10)
	Articolo 8	-
	Allegato I	Allegato I, parte B1
	Allegato II	Allegato I, parte B2
	Allegato III	Allegato I, parte B3
	Allegato IV	Allegato I, parte B4
-		Allegato I, parte C
Allegato II		Allegato II
Allegato III		Allegato III
Allegato IV		Allegato IV
Allegato V		Allegato V

Allegato VI		Allegato VI
Allegato VII		-
Allegato VIII		Allegato VII